



COMUNE DI ESTE
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera consiliare n. del

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento.....	
Art. 2 Definizioni.....	

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 3 Occupazioni di suoli, aree e spazi pubblici in generale.....	
Art. 4 Tipologie di occupazioni	
Art. 5 Occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione (plateatico) e attività artigianali del settore alimentare.....	
Art. 6 Occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali.....	
Art. 7 Occupazioni di suolo pubblico con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense	
Art. 8 Occupazioni di suolo pubblico da parte di girovaghi, artisti di strada e ambulanti su aree pubbliche in forma itinerante.....	
Art. 9 Occupazioni abusive.....	
Art. 10 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione.....	
Art. 11 Funzionario Responsabile.....	
Art. 12 Richiesta di occupazione.....	
Art. 13 Istruttoria della domanda.....	
Art. 14 Atto di concessione.....	
Art. 15 Obblighi del concessionario.....	
Art. 16 Durata della concessione.....	
Art. 17 Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione.....	
Art. 18 Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	
Art. 19 Decadenza della concessione.....	
Art. 20 Soggetto debitore del canone.....	
Art. 21 Criteri determinativi del canone.....	
Art. 22 Modalità di applicazione del canone per grandi superfici e soprassuolo.....	
Art. 23 Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo.....	
Art. 24 Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo	
Art. 25 Distributori di carburante e di tabacchi ed altri apparecchi per la distribuzione automatica di prodotti. Determinazione del canone	
Art. 26 Passi carrabili.....	
Art. 27 Occupazioni esenti ed escluse dal canone.....	

TITOLO III – VERSAMENTO DEL CANONE - RISCOSSIONE

Art. 28 Pagamento per le occupazioni permanenti.....	
--	--

Art. 29 Pagamento per le occupazioni temporanee.....	
Art. 30 Criteri per la modalità di pagamento.....	

TITOLO IV – ACCERTAMENTO – SANZIONI - RIMBORSI

Art. 31 Accertamento e riscossione coattiva.....	
Art. 32 Sanzioni.....	
Art. 33 Rimborsi.....	
Art. 34 Attività di verifica e controllo.....	
Art. 35 Contenzioso.....	

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Norme transitorie.....	
Art. 37 Rinvio	

ALLEGATI:

- Allegato “A”: Elenco di classificazione delle strade, piazze e spazi pubblici per l'applicazione del canone OSAP di cui all'art. 21 del regolamento comunale.
- Allegato “B”: Tariffe canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento

1. L'occupazione soprastante o sottostante al suolo, sia permanente che temporanea, come definiti all'art. 4, comma 1, di tutti i beni di cui all'art.2 lett. c) del presente Regolamento, costituisce presupposto per il pagamento al Comune di un canone in base a tariffa, per la fruizione esclusiva di un bene destinato alla collettività
2. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche, i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di versamento, accertamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le sanzioni, le esenzioni, le esclusioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) con il termine “concessione”, si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti alla lett. c);
 - b) con il termine “occupazione” od “occupare”, si intende l'utilizzo esclusivo, anche di fatto, da parte di soggetti individuati, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lett.c);
 - c) con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali (statali, regionali o provinciali) che attraversano il centro abitato così come individuato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di uso pubblico, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di aree aperte al pubblico;
 - d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e

spazi pubblici, come definiti alla lett. c), per la sottrazione degli stessi all'uso pubblico della comunità;

e) con il termine "concessionario" si intende la persona fisica o giuridica titolare dell'atto di concessione.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Art. 3 – Occupazioni di suoli, aree e spazi pubblici in generale

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici di cui all'art. 2 lett. c) del presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzata con formale atto di concessione, sia che per l'occupazione sia dovuto canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 24, al comma 2.

Art. 4 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento hanno sempre carattere precario e si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, o quelle che prevedono la sottrazione non continuativa del suolo pubblico (ad esempio soltanto per una parte del giorno), anche se ricorrenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana; sono invece considerate temporanee le occupazioni delle aree, di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore (mercati settimanali). Nel provvedimento di concessione l'Ente potrà stabilire specifiche limitazioni temporanee legate allo svolgimento di manifestazioni, mercati settimanali e per altre esigenze di interesse pubblico.
3. Si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili, indipendentemente dalla loro durata.

Art. 5 – Occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione (plateatico) e attività artigianali del settore alimentare

1. Per plateatico s'intende lo spazio pubblico esterno attrezzato da parte degli esercizi di somministrazione per l'accoglimento dei clienti, autorizzato con formale atto di concessione.
2. La Giunta Comunale potrà definire con apposito disciplinare, le caratteristiche dell'arredo e/o altresì le modalità operative delle occupazioni effettuate con plateatici.
3. Ai titolari di attività artigianali di vendita di prodotti propri, può essere concesso l'uso di piani d'appoggio, senza le relative sedute, limitatamente al fronte dell'attività, nonché, la collocazione di panchine, che tengano conto dell'arredo urbano complessivo, eventualmente definito in un apposito disciplinare di cui al comma 2.

Art. 6 – Occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico previo ottenimento dell'atto di concessione, limitatamente allo spazio pubblico esterno adiacente all'esercizio commerciale da parte di commercianti al dettaglio con sede fissa, sempre che non sia d'intralcio al flusso pedonale.

Art. 7 – Occupazioni di suolo pubblico con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e circense, su terreno individuato dall'Ente, ai fini del canone le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 8 – Occupazioni di suolo pubblico da parte di girovagli, artisti di strada e ambulanti su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano i mestieri girovagli e artistici non possono sostare sulle aree e spazi pubblici per l'esercizio di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione né sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

Art. 9 – Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in mancanza di atto che ne autorizza la concessione, sia le occupazioni la cui autorizzazione è revocata, scaduta e non rinnovata e quelle per le quali la concessione sia decaduta.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto o in difformità con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Funzionario responsabile, previa contestazione delle relative violazioni risultanti da apposito verbale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procederà d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Resta comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Il verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale ovvero da personale facente parte del Corpo di Polizia Locale dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Tributi per i successivi adempimenti di competenza.
5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni e indennità.
6. Il pagamento delle sanzioni e dell'indennità comunque non sanano la irregolarità dell'occupazione.
7. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
8. Le occupazioni abusive permanenti, ossia effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, nell'eventualità in cui sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, si presumono effettuate con decorrenza dall'anno solare precedente a quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Art. 10 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", e dal relativo Regolamento di esecuzione

ed attuazione, nonché dalla Legge n. 241 del 7.08.1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 – Funzionario responsabile

1. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone è designato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura tutte le operazioni utili alla riscossione, anche coattiva, del canone, comprese l'emissione degli atti di accertamento ed applicazione delle sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette.

Art. 12 – Richiesta di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, suolo, aree e spazi pubblici, ai sensi del presente Regolamento, deve presentare domanda al Comune ed ottenere regolare concessione.
2. Con la domanda redatta in carta legale (salvo eventuali esenzioni dell'imposta di bollo previste dalla legge), debitamente sottoscritta, il richiedente è tenuto a fornire, sotto la sua responsabilità, tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
3. La domanda di occupazione sia temporanea che permanente deve essere presentata in forma cartacea o di posta elettronica, al Polisportello del Comune di Este, utilizzando gli appositi stampati predisposti dall'Ente. Qualora il richiedente sia titolare d'impresa, dovrà inoltrare la richiesta telematica mediante il portale del SUAP, ai sensi del D.P.R. 160/2010.
4. L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero della partita I.V.A. (qualora sia diverso dal codice fiscale) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore,
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie espressa in metri lineari e in metri quadrati che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si chiede l'occupazione;

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni (trenta) prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa, mentre per le occupazioni temporanee almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa.
 6. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa.
 7. Non è comunque richiesta la concessione per le occupazioni realizzate dagli operatori commerciali su aree pubbliche che occupano posti del mercato rimasti disponibili giornalmente (precari). Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone, applicando le tariffe in vigore, richiesto dagli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza, assolve contestualmente tale obbligo.
 8. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'ufficio competente entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'ufficio sulla scorta dei pareri espressi dagli uffici competenti, verificherà il sussistere delle condizioni d'urgenza.
 9. L'occupazione può essere vietata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti nonché eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Comunale può individuare con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione.

Art. 13 – Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente, acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale. Parimenti, qualora gli atti necessari siano in possesso di un'altra pubblica amministrazione, provvede alla acquisizione d'ufficio quando essa sia già conosciuta, ovvero quando il cittadino interessato chiedi l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicando puntualmente la Pubblica Amministrazione presso la quale essi sono depositati e gli estremi che consentano l'individuazione.

2. Se non diversamente disposto da norme specifiche, o da particolari esigenze dell'Amministrazione, in caso di presentazione di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta.
3. Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica e del decoro, e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di polizia urbana.
4. Qualora sussistano preminenti interessi concernenti la funzionalità o la sicurezza della circolazione oppure esigenze di decoro, può essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni e simili); parimenti si possono imporre speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
5. L'istruttoria deve essere conclusa con motivato formale provvedimento negativo, ferma restando l'osservanza dell'art. 10 bis della Legge 241/90, quando l'occupazione concerne l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti comunali ovvero sia in contrasto con motivi di decoro urbano, nonché sia inconciliabile con le esigenze della viabilità pubblica e dei servizi pubblici.
6. Ove la domanda risulti incompleta, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta d'integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via pec o mediante notifica, che dovrà essere presentata entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) a pena di archiviazione della domanda presentata. Tale richiesta d'integrazione sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
7. Il responsabile verifica la completezza e la regolarità della domanda, e acquisisce qualora necessario, i pareri tecnici dagli uffici competenti. che dovranno pervenire entro 15 giorni in caso di occupazione permanente e 5 giorni in caso di occupazione temporanee e/o stagionali.

Art. 14 – Atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal funzionario responsabile dell'ufficio competente nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda per le

occupazioni permanenti e nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda per le occupazioni temporanee.

2. Prima del rilascio dovrà essere verificata l'acquisizione di eventuali pareri tecnici necessari da parte degli uffici competenti, il regolare versamento del canone OSAP predisposto dall'Ufficio e della cauzione versata qualora prevista, delle spese di sopralluogo e dell'assolvimento dell'imposta di bollo, salvo eventuali esenzioni previste dalla legge.
3. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito, nonché l'impossibilità di rilasciare nuovi atti di concessione.
4. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui dall'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell'interessato una congrua cauzione da prestarsi nelle forme di legge (fideiussione bancaria e/o assicurativa e/o deposito vincolato) a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.
5. La cauzione e l'entità della stessa è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è svincolata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di svincolo e comunque dopo il sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (eventuali spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
7. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esso è assoggettato, la durata, la frequenza, le modalità di pagamento dell'eventuale canone dovuto per l'occupazione.

Art. 15 – Obblighi del concessionario

1. Le occupazioni sono autorizzate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere direttamente in proprio di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, e di tenere espressamente indenne il Comune da ogni responsabilità, pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste per l'esercizio della occupazione del bene, in particolare per quanto concerne la legittima e corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.
3. In particolare, il concessionario ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione;
 - di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
 - di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco, alle disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale ed alle prescrizioni delle strutture comunali competenti;
 - di provvedere, a proprie spese e cura, ad eseguire tutti i lavori necessari per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della concessione com'era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - divieto di subconcessione o trasferimento a terzi della concessione salvo che specifiche disposizioni di legge stabiliscano diversamente;
 - di pagare il canone alle scadenze prefissate;
 - di non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - di non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
 - di non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - di non effettuare spargimenti di materiali sui suoli, aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada;
 - di non accatastare tavoli, sedie e quant'altro sugli spazi in concessione.

Art. 16 – Durata della concessione

1. Il periodo di validità della concessione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto di quanto indicato nella richiesta ma anche delle esigenze di interesse pubblico, concernenti valutazioni e criteri di razionalità, equità e trasparenza nell'uso dei beni destinati alla fruizione collettiva della comunità.

Art. 17 – Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione di norma possono essere rinnovati alla scadenza, con istanza da presentarsi entro 10 (dieci) giorni dalla medesima.
2. Quando si formula istanza di rinnovo di una concessione che non sia scaduta senza modificazione alcuna di dimensione, ubicazione del suolo, area o spazio pubblico, uso e destinazione dello stesso, l'ufficio competente provvede di norma senza una nuova istruttoria.
3. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso e l'esistenza di eventuali debiti pregressi, costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga della concessione.
5. Il titolare della concessione può rinunciare alla medesima, con apposita comunicazione formale all'ufficio competente, fermo restando l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto dalla stessa. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza interessi e dell'eventuale deposito cauzionale, a condizione che contestualmente alla rinuncia venga restituito l'originale della concessione. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Art. 18 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per ragioni sopravvenute di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato; per gli stessi motivi può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione di un equo ristoro per le spese documentate ed accertate sostenute per la installazione dell'impianto o struttura da rimuovere.
2. In caso di revoca o modifica della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare nelle condizioni iniziali il bene occupato entro il termine stabilito dal Comune. In caso di mancata ottemperanza al ripristino provvede d'ufficio e coattivamente il Comune a spese del concessionario.
3. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone annuale pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in

proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.

4. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere chiesta dal titolare della concessione medesima per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'ufficio che verifica la necessità di acquisire o meno nuovi pareri in merito a quanto rilevato.

Art. 19 – Decadenza della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) gravi inadempimenti o reiterate violazioni del presente Regolamento nonché delle prescrizioni previste nell'atto di concessione;
 - b) mancata osservanza dell'obbligo di pagamento, anche se parziale, del canone;
 - c) violazione delle norme degli obblighi del concessionario;
 - d) la sentenza dichiarativa di fallimenti o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - e) destinazione ed utilizzo dell'occupazione sostanzialmente diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione.
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dall'obbligo di pagamento di quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.

Art. 20 – Soggetto debitore del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale redatto da competente pubblico ufficiale ovvero da personale facente parte del Corpo di Polizia Locale.
2. Nel caso di più titolari o occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 21 - Criteri determinativi del canone

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di importanza:
 - 1^a categoria "Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività";

- 2^a categoria "Medio valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività".
2. L'elenco delle strade ed aree pubbliche inserite nelle due categorie risulta dall'allegato "A" del presente Regolamento. Tale elenco viene aggiornato periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
 3. La Giunta Comunale delibera, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, le tariffe per l'applicazione del canone con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce il Bilancio di Previsione stesso.
In fase di prima applicazione le tariffe sono stabilite come da Allegato "B" del presente Regolamento.
 4. Il canone viene determinato dall'ufficio competente in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa e categoria di ubicazione. Le frazioni di giorno vengono computate come giorno intero.
 5. Il canone viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata per la tipologia di occupazione e categoria di ubicazione, per la superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento alla misura superiore, in rapporto al periodo di occupazione. L'importo del canone ottenuto, va arrotondato all'unità di euro superiore.
 6. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse e ogni annualità costituisce obbligazione autonoma e non è frazionabile.
 7. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero, per la durata delle stesse.
 8. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazioni.
 9. Dalla misura complessiva del Canone, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
 10. In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido.

Art. 22 – Modalità di applicazione del canone per grandi superfici e per il soprassuolo

1. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2. Per le occupazioni di soprassuolo la superficie imponibile oggetto del canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Art. 23 – Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate con cavi, condutture, linee aeree e sotterranee, pozzetti, centraline, cabine, pali e impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere, da soggetti o organismi di erogazione dei pubblici servizi, nonché per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali connesse a tali servizi, dalle medesime aziende o da imprese appaltatrici di opere e lavori per conto delle stesse, il canone è stabilito, secondo una speciale misura di tariffa disposta dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 446/97 e art. 18 della L. n. 488 del 23.12.1999.
2. Il predetto canone è commisurato al numero delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, e/o determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. E' fatto obbligo alle aziende, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive.
4. Il canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a € 516,46.
5. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 24 – Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture, tubazioni e impianti in genere, diversi da quelli disciplinati dall'articolo precedente, va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune ed è commisurato alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di passaggio.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

Art. 25 – Distributori di carburante e di tabacchi ed altri apparecchi automatici per la distribuzione automatica di prodotti. Determinazione del canone.

1. Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del

canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggetti al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune. Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti.

Art. 26 – Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P.R. 16.12.1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art. 27 – Occupazioni esenti ed escluse dal canone

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle fattispecie:
 - a) occupazioni effettuate da formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
 - b) le occupazioni effettuate dai soggetti rientranti nel "Terzo Settore" ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. 117/2017;
 - c) le occupazioni il cui relativo canone non supera l'importo di euro 10,00 (dieci);
 - d) per gli interventi che comportano occupazioni di suolo pubblico necessari per

l'esecuzione di lavori di ripristino e di messa in sicurezza del proprio immobile, eseguiti dai privati in occasione di calamità naturali. La Giunta potrà adottare provvedimenti che consentano l'esenzione parziale o totale del canone in rapporto all'incidenza di tali lavori, in termini spaziali e temporali;

e) le occupazioni effettuate da coloro che esercitano mestieri girovaghi e artistici per l'esercizio di tali attività.

2. Sono inoltre escluse dal canone e non necessitano dell'atto di concessione di cui al presente regolamento le seguenti occupazioni:

a) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Este ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'amministrazione comunale, per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;

b) le occupazioni di suolo pubblico con fiori, piante ornamentali, espositori per menù e simili all'ingresso degli esercizi di somministrazione e/o commerciali per un limite di mq 1;

c) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 2 ore;

d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci, per il tempo individuato dall'apposita segnaletica stradale presente;

e) le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune. L'atto di concessione del patrocinio sostituisce a tutti gli effetti la concessione ad occupare il suolo pubblico;

f) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-window e tende solari fisse o retrattili siano esse di carattere stabile o temporaneo;

g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

h) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, province, Comuni e loro consorzi e Aziende, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

i) le occupazioni effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 74, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; l'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;

l) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate dagli hobbisti in occasione del "mercato dei robivecchi e dell'antiquariato", dagli operatori presenti durante lo svolgimento della "Domenica Ecologica" e ogni altro evento gestito in concessione da terzi.

m) le occupazioni temporanee, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi durante lavori di realizzazione e/o riparazione di cavi sotterranei, condutture o impianti di pubblici servizi (telefonia, energia elettrica, acquedotto, gas e simili),

- nonché quelle effettuate da aziende esercenti attività strumentali ad esse;
- n) i passi carrabili di cui all'art. 26 del presente regolamento;
- o) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- p) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali che restano soggette alla disciplina del vigente regolamento di polizia mortuaria;
- r) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D. Lgs.15.11.93 n. 507 capo I;
- s) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale, rispettando i seguenti criteri:
- deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività richiedente;
 - non deve essere superiore ai 5,00 metri quadrati;
 - non superi le tre ore;
 - non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi.

TITOLO III - VERSAMENTO DEL CANONE – RISCOSSIONE

Art. 28 – Pagamento per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del presente regolamento.

Art. 29 – Pagamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in anticipo e contestualmente al rilascio della concessione, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del presente regolamento.

Art. 30 – Criteri per la modalità di pagamento

1. Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione, tranne i casi in cui ci siano le condizioni per pagamenti rateali.
2. Per le concessioni temporanee il cui ammontare del canone è superiore ad euro 250,00 è consentita su richiesta la possibilità di rateazione fino ad un massimo di sei rate. L'importo da rateizzare si riferisce ad ogni singola concessione. La prima rata deve sempre essere versata al rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, durante i mercati settimanali, il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno oppure con pagamento rateale pari a tre rate se l'importo annuo dovuto è superiore ad euro 250,00. In questo caso le scadenze saranno: 30 aprile, 31 agosto e 31 ottobre di ciascun anno.
4. Per le concessioni permanenti il cui ammontare del canone è superiore ad euro 250,00 è consentita su richiesta la possibilità di rateazione fino ad un massimo di tre rate. In questo caso le scadenze saranno: 30 aprile, 31 agosto e 31 ottobre di ciascun anno.
5. Le scadenze di cui ai commi precedenti se ricadenti in giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno feriale successivo.
6. Il canone non è dovuto se l'importo dopo l'arrotondamento è inferiore ad euro 10,00 (dieci).
7. Il versamento del canone può essere effettuato:
 - su conto corrente postale intestato a Comune di Este,
 - con modello F24,
 - con bonifico bancario sul conto di Tesoreria,
 - tramite via telematica, con le modalità previste dalle norme applicabili in materia.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI VERIFICA – SANZIONI

Art. 31 – Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo.
2. Il Comune provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, di appositi provvedimenti, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 9 comma 4 costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvederà l'Ufficio Tributi.

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata a mezzo di iscrizione a ruolo secondo le disposizioni contenute nei D.P.R. 602/1973 e D.Lgs. 112/1999 oppure mediante la procedura di cui al Regio decreto 14.04.1910, n. 639. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate al contribuente.
5. Il recupero delle somme dovute deve esercitarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui deve avvenire il pagamento.

Art. 32 – Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto.
2. Per l'infedele domanda di occupazione suolo pubblico, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggiore canone dovuto.
3. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del canone dovuto, è applicata la sanzione in misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto o del restante canone dovuto.
4. L'accertamento dell'occupazione abusiva, rilevata tramite verbale di cui all'art. 9, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) l'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 30%;
 - b) la sanzione amministrativa di cui ai commi 1. e 3.
 - c) oneri derivanti da un eventuale rimozione effettuata dal Comune.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1. 2. e 3. sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate per ogni singola occupazione.
7. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente.
8. Le spese di notificazione dell'avviso di accertamento sono poste a carico del trasgressore pari al costo sostenuto dall'Ente stesso.

Art. 33 – Rimborsi

1. L'eventuale diritto al rimborso delle somme pagate si prescrive nei termini previsti dalle disposizioni del Codice Civile in relazione alla data di versamento del canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
2. Sulla somma da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente.

3. Il rimborso del canone può essere disposto qualora l'ammontare dello stesso sia superiore a € 10,00.

Art. 34 – Attività di verifica e controllo

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli agenti incaricati redigono il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
2. L'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione, in base ai verbali di accertamento e di contestazione redatti dai soggetti legittimati e dall'esame di eventuali memorie difensive, è attribuita alla competenza del Funzionario responsabile.
3. Agli atti amministrativi di accertamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24.11.1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 35 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione di cui al presente Regolamento, sono riservate alla competenza del Giudice di Pace (Giudice Ordinario).
2. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo inerente il rilascio della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Norme transitorie

1. Le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici vigenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non siano in contrasto con le norme dello stesso, si intendono confermate fino alla loro scadenza con il semplice pagamento del canone.

Art. 37 – Rinvio

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.